

Pagamento falcidiato soltanto in ristrutturazione e concordato

di Giulio Andreani

In caso di piano di ristrutturazione omologato e piano attestato si può fruire solo dei benefici accordati a tutte le imprese

Il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali è tutt'altro che omogeneo nei diversi istituti disciplinati dal Codice della crisi e dell'insolvenza (Cci) ed è espressamente previsto solo nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo (rispettivamente dagli articoli 63 e 88).

Mentre da un lato è pacifica la possibilità di soddisfare parzialmente e in via dilazionata (grazie alla transazione fiscale e previdenziale) i debiti tributari e contributivi in tali contesti, occorre, dall'altro lato, verificare se, non potendosi fare ricorso a questo strumento al di fuori di dette procedure, il pagamento parziale e dilazionato di tali debiti sia comunque possibile nell'ambito degli altri istituti.

Ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo

Sia nell'accordo sia nel concordato, il regime della transazione fiscale e previdenziale è fondato sul principio della convenienza della proposta, tant'è che questa, ove non sia oggetto di adesione volontaria da parte dei creditori pubblici, può essere omologata forzatamente dal tribunale.

Ma le regole applicabili sono parzialmente diverse nelle due procedure.

Per esempio, il divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali e previdenziali si applica nel concordato preventivo, ma non nell'accordo, essendo previsto nell'articolo 88 ma non anche nell'articolo 63, il quale non dispone al riguardo alcun rinvio all'altro.

Altro esempio è il diverso effetto, circa l'approvazione della proposta, che può essere generato, relativamente ai debiti in questione, nel concordato ove vige il principio maggioritario e quello più limitato che può derivare, nell'accordo di ristrutturazione, dall'estensione della sua efficacia provocata dall'adesione dei creditori che costituiscano una maggioranza qualificata (75%) all'interno della medesima categoria omogenea, con trascinarsi di quelli di minoranza non aderenti (articolo 61).

Piano di ristrutturazione e piano attestato

Gli strumenti di regolazione della crisi costituiti dal piano attestato e dal piano di ristrutturazione soggetto a omologazione non prevedono norme che consentano all'impresa debitrice di ristrutturare i debiti fiscali e previdenziali.

A dire il vero, essendo entrambi gli istituti fondati sull'adesione dei creditori (mediante un accordo nel primo caso e attraverso un voto nel secondo), gli articoli 56 e 64-bis di per sé stessi permetterebbero questa adesione anche con riguardo ai crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza; tuttavia, manca una norma (analogica a quella sulla transazione) che consenta a questi di aderire alla proposta di falcidia e dilazione formulata dal debitore in tali ambiti.

Per questo motivo, a seguito dell'utilizzo di questi strumenti, i debiti fiscali e previdenziali vanno pagati integralmente. Si può fruire, quanto ai tempi di adempimento, solo delle dilazioni previste in via ordinaria per la generalità delle imprese (fatte salve eventuali definizioni agevolate).

Ciò incide quindi sulla selezione dello strumento da impiegare ai fini del risanamento ogniqualvolta i suddetti debiti siano rilevanti e la loro ristrutturazione condizioni l'efficacia del risanamento stesso.

Composizione negoziata della crisi

Nell'ambito della composizione negoziata la transazione fiscale e contributiva non è applicabile, perché:

- 1) nessuna delle norme previste dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice menziona tale istituto;
- 2) gli articoli 63 e 88 prevedono l'utilizzo della transazione solo nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo;
- 3) l'amministrazione finanziaria e gli enti di previdenza, tranne che per effetto di provvedimenti straordinari come quelli relativi alle definizioni agevolate, non può rinunciare alla riscossione dei propri crediti al di fuori della transazione fiscale e previdenziale;
- 4) l'articolo 25-bis del Codice prevede misure premiali di natura fiscale, che costituiscono un regime di trattamento dei debiti tributari proprio di questo percorso, alternativo a quello della transazione. Si tratta tuttavia di benefici notevolmente inferiori a quelli discendenti da quest'ultima, perché consentono solo la riduzione delle sanzioni, in misura variabile dalla metà a due terzi, e degli interessi al tasso legale, ma nessuna falciatura dei tributi e dei contributi, che rappresentano la maggior parte dei debiti di cui trattasi.

Del resto, lo stesso decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 prevede che l'esperto nominato per la composizione negoziata, nell'indicare l'esito delle trattative, può suggerire (quando il peso dei debiti è evidentemente rilevante) il ricorso alla transazione, individuando come sbocco della composizione negoziata l'accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo, nel cui ambito la transazione può essere proposta.

Tant'è che la soluzione più efficace, nei casi in cui l'importo dei debiti tributari e contributivi sia significativo, è presentare, contestualmente alla composizione negoziata, anche una proposta di transazione fiscale, a cui dar corso alla conclusione non positiva della composizione negoziata.

Concordato semplificato liquidatorio

La transazione fiscale e previdenziale, ancorché prevista nell'ambito del concordato ordinario, non trova applicazione in quello semplificato di cui all'articolo 25-sexies, perché non è prevista e, non essendo quest'ultimo una sottospecie del primo, non può mutuarne la disciplina.

Inoltre il concordato semplificato esclude il voto dei creditori, mentre la transazione fiscale dà luogo a un sub-procedimento il cui scopo è quello di consentire al Fisco di esprimere il proprio voto sulla proposta concordataria e dunque essa mal si attaglia al concordato semplificato, in cui il voto è escluso e i creditori dissenzienti possono solo opporsi alla omologazione.

Ciò non significa, tuttavia, che i debiti tributari non possano essere falcidiati anche in tale procedura. Infatti, la pretesa erariale è indisponibile solo nella misura in cui la legge non consenta di disporne e non vi è dubbio che l'articolo 25-sexies consente la falcidia di tutti i crediti, inclusi quelli fiscali e previdenziali, attraverso la omologazione del concordato semplificato, ove ne sussistano i presupposti previsti dal comma 5 di tale articolo.

Occorre, tuttavia, considerare che il ricorso al concordato semplificato è legittimo, e i debiti tributari e previdenziali possono pertanto essere in questo contesto falcidiati, solo se le trattative si siano svolte con trasparenza e buona fede nel corso della precedente composizione negoziata e le soluzioni alternative previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b, non siano praticabili.

Pertanto, nel caso in cui le trattative non si siano svolte con buona fede o non siano risultate utilizzabili le citate soluzioni alternative, il concordato semplificato non può trovare attuazione.

23 giugno 2023